SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 129

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 aprile 2001.

Graduatorie regionali ordinarie e speciali delle regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia e graduatoria relativa ai «grandi progetti» delle predette e delle regioni Abruzzo e Molise, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2000 del «settore industria» (attività estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia) - 8º bando di attuazione.

01A4787

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 130

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottatte dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

01A5860

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 maggio 2001, n. **196.**

Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, recante modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, recante modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 5050):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro della giustizia (FASSINO) il 5 aprile 2001.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 aprile 2001 con parere della commissione 1ª (Affari costituzionali).

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 aprile 2001.

Esaminato dalla 2ª commissione il 10 e 11 aprile 2001.

Relazione scritta annunciata il 24 aprile 2001 (atto n. 5050/*A*-relatore sen. PETTINATO).

Esaminato e approvato in aula il 24 aprile 2001.

Camera dei deputati (atto n. 7716):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 aprile 2001 con parere della commissione V e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla II commissione il 26 aprile 2001.

Esaminato in aula il 26 aprile 2001 e approvato il 7 maggio 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2001.

Il testo del decreto-legge è ripubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 24, corredato dei riferimenti normativi.

01G0251

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2001, n. **197**.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilità del procedimento amministrativo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Considerato il parere del Consiglio di Stato prot. n. 209/99 del 24 settembre 1999, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 di delega di funzioni per i Servizi tecnici nazionali, ad esclusione del Servizio sismico nazionale e del Servizio nazionale dighe, al Ministro dell'ambiente on. Willer Bordon;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, sia ad iniziativa di parte sia promossi d'ufficio, di competenza degli uffici del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Affari Amministrativi, Servizio Geologico Nazionale, Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale e relative sedi periferiche) che verranno tutti di seguito indicati con il termine «Dipartimento».

2. I procedimenti di competenza del Dipartimento devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate per ciascun Servizio o Ufficio, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo, dell'ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della citata legge n. 241 e all'articolo 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dell'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro sessanta giorni, indicando le cause di irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio, previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché dal disposto di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di celerità connesse con documentate e motivate situazioni di emergenza, il responsabile del procedimento promosso d'ufficio dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti, per tutti o per alcuni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con la pubblicazione e l'affissione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo del Dipartimento e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere anche nel corso del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione, mediante segnalazione scritta al responsabile del procedimento, il quale è tenuto a fornire, entro dieci giorni, i motivi della mancata comunicazione o a dare comunicazione e fornire indicazioni atte a consentirne la partecipazione nel procedimento.

4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso l'ufficio delle relazioni con il pubblico del Dipartimento sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, della medesima legge n. 241/1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti entro il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

3. Fino a quando non verrà istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico, i compiti previsti nei commi precedenti sono svolti dai singoli servizi ed uffici del Dipartimento.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione, salvo disguidi non imputabili all'amministrazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi; la loro scadenza non esonera comunque il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

4. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica dei provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

5. Nei casi in cui la legge o regolamento ricolleghino effetti provvedimentali all'inerzia dell'amministrazione, la durata dei relativi procedimenti è pari a quella stabilita per la formazione del silenzio-assenso o del silenzio-rifiuto. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini indicati nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o da regolamento oppure entro i termini previsti in via suppletiva dall'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Dipartimento può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa al predetto Organo e agli interessati la determinazione esplicitando i motivi ed indicando un nuovo termine, che non può comunque essere superiore ad ulteriori quarantacinque giorni. Tale ulteriore termine non viene computato, ai fini della determinazione del termine finale del procedimento.

2. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato articolo 17, e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche richieste in via sostitutiva non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine di sei mesi il Ministro delegato per i Servizi tecnici nazionali individua, in via generale, di intesa con gli organi, amministrazioni o enti pubblici istituzionalmente competenti, gli altri soggetti che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per i Servizi tecnici nazionali provvede, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente Regolamento. Fino a quando non si sarà provveduto in via generale nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta ad individuare gli organi od i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Art. 8.

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1. Quando, fuori dei casi di parere obbligatorio, si ritiene per questioni di particolare importanza e complessità di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione dell'amministrazione agli interessati, indicandone adeguatamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa competente alla trattazione del tipo di procedimento, come individuata nelle tabelle allegate al presente decreto.

2. Il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa può designare responsabile di un singolo procedimento altro funzionario assegnato all'unità. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa riassume, senza soluzione di continuità, la responsabilità del procedimento, salva ulteriore assegnazione ad altro funzionario.

3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente Regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.

Art. 10.

Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Dipartimento verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 11.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente Regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite nel rispetto della normativa vigente. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 marzo 2001

Il Ministro delegato: BORDON

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2001

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 102

TABELLE

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE	NOTE
Liquidazione ed emissione di ordinativi di pagamento relativi a:				
Contratti per fornitura di beni e servizi	Regio decreto 18.11.1923, n. 2440. Regio decreto 23.5.1924, n. 827. Decreto del Presidente della Repubblica numero 359/85 (per le spese in economia)	Ufficio contabilità e bilancio	40 giorni	
Onorari avvocati e spese di giudizio	Regio decreto n. 2440/23. Regio decreto n. 827/24.	Ufficio contabilità e bilancio	40 giorni	
Conferimento di incarichi	Regio decreto n. 2440/23. Regio decreto n. 827/24. Decreto del Presidente della Repubblica 18.4.1994, n. 338. Decreto legislativo 3.2.1993, n. 29.	Ufficio contabilità e bilancio	40 giorni	
Sentenze avverse all'amministrazione	Regio decreto n. 2440/23. Regio decreto n. 827/24.	Ufficio contabilità e bilancio	40 giorni	
Indennità e rimborsi per missioni sul territorio nazionale ed estero	Regio decreto n. 2440/23. Regio decreto n. 827/24.	Ufficio contabilità e bilancio	30 giorni	
Gettoni di presenza in riunioni e commissioni	Regio decreto n. 2440/23. Regio decreto n. 827/24.	Ufficio contabilità e bilancio	30 giorni	
Spese per la partecipazione a corsi, convegni, ecc.	Regio decreto n. 2440/23. Regio decreto n. 827/24.	Ufficio contabilità e bilancio	30 giorni	
Accreditamento fondi a funzionari delegati e commissari *ad acta*.	Regio decreto n. 2440/23. Regio decreto n. 827/24.	Ufficio contabilità e bilancio	40 giorni	
Spese postali	Regio decreto n. 2440/23. Regio decreto n. 827/24.	Ufficio contabilità e bilancio	20 giorni	
Fornitura di beni e servizio in ambito Comunitario	Regio decreto n. 2440/23. Regio decreto n. 827/24. Decreto legislativo 24.7.1992, n. 358. Decreto legislativo 17.3.1995, n. 157. Decreto legislativo 20.10.1998, n. 402.	Ufficio contratti e convenzioni	365 giorni da pubblicazione bando di gara a comunicazione aggiudicazione	
Fornitura di beni e servizi in ambito nazionale	Regio decreto n. 2440/23. Regio decreto n. 827/24. Decreto del Presidente della Repubblica 18.4.1994, n. 573.	Ufficio contratti e convenzioni	150 giorni	
Acquisto di beni e servizi a trattativa privata	Regio decreto n. 2440/23. Regio decreto n. 827/24. Decreto del Presidente della Repubblica 5.6.1985, n. 359. Decreto del Presidente della Repubblica 18.4.1994, n. 573.	Ufficio contratti e convenzioni	90 giorni	

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI
SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE	NOTE
Valutazione dei progetti operativi di lavoro (POL) di cartografia geologica e geotematica.	Legge 11.3.1998, n. 67. Legge 28.8.1989, n. 305. Decreto-legge 28.8.1995, n. 364 (nel testo coordinato con la legge di conversione 27.10.1995, n. 438)	Ufficio di coordinamento area cartografica, geologica e geotematica	90 giorni	Al procedimento partecipano anche altre unità organizzative secondo le proprie competenze, il Comitato geologico (DPCM 1.10.1993; DPCM 23.8.1995) e il Comitato tecnico consultivo e di vigilanza previsto dalla convenzione
Valutazione degli stati di avanzamento lavori (SAL) relativi a progetti di cartografia geologica e geotematica	Legge 11.3.1998, n. 67. Legge 28.8.1989, n. 305	Ufficio di coordinamento area cartografica, geologica e geotematica	120 giorni	Al procedimento partecipano anche altre unità organizzative secondo le proprie competenze, il Comitato geologico (DPCM 1.10.1993; DPCM 23.8.1995) e il Comitato tecnico consultivo e di vigilanza previsto dalla convenzione
Valutazione dei prodotti finali relativi a progetti di cartografia geologica e geotematica	Legge 11.03.1998, n. 67. Legge 28.8.1989, n. 305. Decreto-legge 28.8.1995, n. 364 (nel testo coordinato con la legge di conversione 27.10.1995, n. 438)	Ufficio di coordinamento area cartografica, geologica e geotematica	120 giorni	Al procedimento partecipano anche altre unità organizzative secondo le proprie competenze, il Comitato geologico (DPCM 1.10.1993; DPCM 23.8.1995) e il Comitato tecnico consultivo e di vigilanza previsto dalla convenzione
Fornitura di dati, pareri e consulenze	Legge 18.5.1989, n. 183.	Ufficio di coordinamento area consulenza e prevenzione del rischio idrogeologico	Vedere articolo 1, comma 3	Al procedimento partecipano anche altre unità organizzative secondo le proprie competenze

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI
SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO NAZIONALE

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITÀ ORGANIZZATIVA	TERMINE	NOTE
Supporto all'Autorità di bacino per l'espressione del parere sulle concessioni per grandi e piccole derivazioni	Decreto legislativo 12.6.1993, art. 3, comma 1	Ufficio compartimentale competente per territorio	30 giorni	
Formulazione delle prescrizioni sui dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e restituzione	Decreto legislativo 12.6.1993, art. 8, comma 1	Ufficio compartimentale competente per territorio	30 giorni	
Fornitura di dati, pareri e consulenze secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	Legge 18.5.1989 n.183, art. 9, comma 4, lettera *c)*	Tutte le unità organizzative secondo le competenze	Vedi articolo 1 comma 2 del presente regolamento	

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

Note alle premesse:

— Per il titolo della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nella nota al titolo.

— Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— La legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1989, supplemento ordinario

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, recante: «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, recante: «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1993.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1995, recante: «Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1995.

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: « Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, reca: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, recante: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di servizi tecnici nazionali al Ministro dell'ambiente on. Willer Bordon», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2000.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 241/1990:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2, sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 8 e 7 della citata legge n. 241/1990:

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2, mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, abrogata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, recava: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme» ed è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1968, n. 23.

— Si riporta il testo dell'art. 18, commi 2 e 3, della citata legge n. 241/1990:

«Art. 18. — 1. *(Omissis).*

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rimanda alle note all'art. 3.

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge n. 241/1990:

«Art. 10. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9, hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 241/1990:

«Art. 16. — 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1, può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 16 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 7.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n. 241/1990:

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo chiedere il rilascio dì dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi è dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

— Per i riferimenti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda nelle note all'art. 3.

01G0252

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2001.

Istituzione dell'Autorità portuale di Augusta, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 84 del 1994;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 6, comma 8, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'art. 145, comma 24, della legge 28 dicembre 2000, n. 388, che prevede la possibilità di istituire ulteriori autorità portuali nei porti di categoria II, classi prima e seconda, previa verifica dei requisiti di volume di traffico di merci nell'ultimo triennio non inferiore a 3 milioni di tonnellate annue al netto del 90% delle rinfuse liquide o a 200.000 «Twenty Feet Equivalent Unit (TEU)»;

Visto l'art. 6, comma 9, della citata legge n. 84 del 1994, che dispone che il Ministro dei trasporti e della navigazione può formulare la proposta di istituzione di nuove autorità portuali anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Verificata dai dati forniti dall'Autorità marittima di Augusta con nota n. 00870 del 16 gennaio 2001, l'esistenza dei requisiti di traffico richiesti dall'art. 6, comma 8, della legge n. 84/1994, come modificato dall'art. 145, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Nel porto di Augusta è istituita l'Autorità portuale con i compiti previsti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni;

Art. 2.

Con successivo decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 aprile 2001

CIAMPI

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

01A5738

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 maggio 2001.

Contenuti di condensato e di nicotina delle sigarette commercializzate al 1° gennaio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993 adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle precrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto l'art. 5 del suindicato decreto interministeriale del 31 luglio 1990, che dispone la pubblicazione annuale nella *Gazzetta Ufficiale* dei contenuti di nicotina e condensato di tutte le sigarette commercializzate in Italia al 1° gennaio;

Considerato che il tenore di condensato e di nicotina menzionato sui pacchetti delle sigarette commercializzate è stato verificato in base alla norma ISO 8243, come previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto interministeriale 31 luglio 1990;

Decreta:

Art. 1.

Risultano commercializzate, al 1° gennaio 2001, le seguenti marche di sigarette, elencate in ordine crescente dei relativi valori dichiarati di condensato e nicotina, aggiornati alla data di pubblicazione del presente decreto:

Marca	Condensato	Nicotina
MS extra lights	0,9	0,10
Cortina super ultra lights K.S.F.	1,0	0,10
Merit Uno	1,0	0,10
BF ultra one	1,0	0,10
Philip Morris one	1,0	0,10
R1 Minima	1,0	0,10
Rothmans 1 mg ultra lights	1,0	0,10
Barclay ultra lights K.S.F.	2,0	0,20
Cortina super slim ultra lights	2,0	0,20
Philip Morris ultra lights	2,0	0,20
Philip Morris ultra lights 100's	2,0	0,20
R6 ultra (filter)	2,0	0,20
Reemtsma R1 ultra light (filter)	2,0	0,20
Rothmans luxury length ultraleggera	2,0	0,20
Diana ultra	3,0	0,30
Kim superleggera	3,0	0,30
Lucky Strike ultra	3,0	0,30
MS Club leggera	3,0	0,30
Muratti Ambassador ultra mild king size (filter)	3,0	0,30
Muratti super lights (super leggera)	3,0	0,30
Merit ultra lights 100's	4,0	0,30
Merit ultra lights K.S.	4,0	0,30
MS lights	4,0	0,35
Barclay K.S.F.	4,0	0,40
Camel superlights international	4,0	0,40
Cartier vendome ultra lights	4,0	0,40
Gauloises blondes ultra lights	4,0	0,40
Kim Ultra slim superleggera	4,0	0,40
MS Brera	4,0	0,40
Multifilter Philip Morris ultra lights (ultraleggera) 100's	4,0	0,40
Pall Mall ultra lights	4,0	0,40

Marca	Condensato	Nicotina
Philip Morris super lights	4,0	0,40
Philip Morris super lights (super leggera) slim	4,0	0,40
Philip Morris super lights 100's	4,0	0,40
Reemtsma R6 light (filter)	4,0	0,40
Rothmans Luxury length superleggera	4,0	0,40
Futura	4,5	0,35
Capri superleggera	5,0	0,50
JPS american blend super lights	5,0	0,50
Silk Cut K.S. filter	5,0	0,50
MS 100's de luxe	5,5	0,60
Amadis lights	6,0	0,50
Merit bianca lights	6,0	0,50
Multifilter Philip Morris extra lights 100's	6,0	0,50
Muratti Ambassador extra mild (filter)	6,0	0,50
Peter Stuyvesant lights	6,0	0,50
Winston export lights	6,0	0,50
Yves Saint Laurent luxury 100's lights	6,0	0,50
Dunhill lights	6,0	0,60
Eura	6,0	0,60
Karelia slims	6,0	0,60
MS mild extra slim	6,0	0,60
Reemtsma R1 slim line modern mild (filter)	6,0	0,60
Mundial	6,5	0,60
Arome vanille	7,0	0,50
Memphis blue lights	7,0	0,50
Merit lights K.S.	7,0	0,50
Merit lights K.S. 10	7,0	0,50
Trussardi lights	7,0	0,50
Davidoff lights	7,0	0,60
Davidoff lights slims	7,0	0,60
Davidoff menthol light freshness	7,0	0,60
Gauloises blondes lights	7,0	0,60
Multifilter Philip Morris lights (leggera) 100's	7,0	0,60
Philip Morris lights (leggera)	7,0	0,60
Rothmans luxury length leggera	7,0	0,60
West lights	7,0	0,60
Benson & Hedges american blend light	7,0	0,70
Karelia lights	7,0	0,70
Kim ultra slim leggera	7,0	0,70
Milde Sorte filter	8,0	0,50
Chesterfield lights filter	8,0	0,60
Kim leggera	8,0	0,60
Kim menthol leggera	8,0	0,60
Lord extra	8,0	0,60
Lucky Strike lights K.S.F	8,0	0,60
Marlboro (filter) lights 10	8,0	0,60
Marlboro lights (filter)	8,0	0,60
Merit lights 100's	8,0	0,60
Pall Mall lights	8,0	0,60
Winfield lights	8,0	0,60
BF lights	8,0	0,70
Camel lights 100's international	8,0	0,70
Camel lights international (filter)	8,0	0,70
Cartier vendome luxury slim (filter)	8,0	0,70
Gallant filter	8,0	0,70
Golden american classic lights	8,0	0,70
JPS american blend lights	8,0	0,70
Lido blu	8,0	0,70
Mercedes specially mild	8,0	0,70
Muratti ambassador (filter)	8,0	0,70
Capri leggera lights	8,0	0,80
Capri menthol	8,0	0,80
Club	8,0	0,80
MS club slim	8,0	0,80
West lights 100's	8,0	0,80
Milde Sorte 100 filter	9,0	0,50
Memphis blue lights 100	9,0	0,60

Marca	Condensato	Nicotina
Diana specially mild	9,0	0,70
Marlboro lights 100's (filter)	9,0	0,70
Mercedes 100's specially mild	9,0	0,70
Multifilter Philip Morris 100's	9,0	0,70
MS mild	9,0	0,80
Rothmans K.S.F. special	9,0	0,80
Men filter super slim	9,0	0,90
Zenit	9,5	0,90
Astor mild K.S.F.	10,0	0,70
Marlboro medium	10,0	0,70
Amadis superfiltre	10,0	0,80
Camel medium international	10,0	0,80
MS blu	10,0	0,85
Linda leggera	10,0	0,90
More special mild 120's (filter)	10,0	0,90
MS international 100's	10,0	1,00
MS Red Italia	10,0	1,00
Salem Menthol (filter)	11,0	0,70
Yves Saint Laurent Luxury 100's filters	11,0	0,80
Lido	11,0	0,90
Winston export	11,0	0,90
Colombo K.S. filtro	11,0	1,00
MS	11,0	1,00
MS red box	11,0	1,00
Prince lights KSF	11,0	1,00
Alfa filtro	11,5	0,95
N80 filtro	11,5	0,95
Gitanes caporal	12,0	0,70
Gitanes caporal bout filtre	12,0	0,70
Astor filter	12,0	0,80
Ernte 23 (filter)	12,0	0,80
Memphis blue	12,0	0,80
Peter Stuyvesant international	12,0	0,80
Astor (filter 100's)	12,0	0,90
Benson & Hedges (special filter)	12,0	0,90
Benson & Hedges American Blend	12,0	0,90
BF	12,0	0,90
Black Death filter	12,0	0,90
Camel filters international	12,0	0,90
Camel original	12,0	0,90
Chesterfield K.S.	12,0	0,90
Chesterfield K.S. filter	12,0	0,90
Davidoff classic	12,0	0,90
De Bruine (filter)	12,0	0,90
Diana K.S. filter	12,0	0,90
Dunhill (K.S. filter)	12,0	0,90
Esportazione filtro	12,0	0,90
Excellence	12,0	0,90
Fine 120 Virginia blend (filter)	12,0	0,90
Gauloises blondes filtre	12,0	0,90
Gauloises brunes	12,0	0,90
Golden american classic	12,0	0,90
HB K.S.F.	12,0	0,90
Kent K.S.F.	12,0	0,90
L & M filters	12,0	0,90
Lark filter	12,0	0,90
Lucky Strike	12,0	0,90
Lucky Strike K.S.F.	12,0	0,90
Marlboro (filter)	12,0	0,90
Marlboro 100's	12,0	0,90
More 120's (filter)	12,0	0,90
More Menthol 120's (filter)	12,0	0,90
North Pole filter	12,0	0,90
Pall Mall filter	12,0	0,90
Peer export (filter)	12,0	0,90
Peter Stuyvesant filter superlong	12,0	0,90
Philip Morris filter kings	12,0	0,90

Marca	Condensato	Nicotina
Rothmans K.S. (filter tipped)	12,0	0,90
West	12,0	0,90
Windsor de luxe	12,0	0,90
Winfield full flavour	12,0	0,90
Nazionale box	12,0	0,95
Amsterdamer	12,0	1,00
Bis	12,0	1,00
Camel filters 100's international	12,0	1,00
Esportazione	12,0	1,00
John Player special king size filter	12,0	1,00
JPS american blend	12,0	1,00
Nazionali	12,0	1,00
Nazionali filtro	12,0	1,00
Peer (golden super kings)	12,0	1,00
Prince K.S.F.	12,0	1,00
Rothmans superslims	12,0	1,00
St. Moritz gold band menthol (filter)	12,0	1,00
Super (con filtro)	12,0	1,00
Treasurer	12,0	1,00
West 100's	12,0	1,00
Dunhill international	12,0	1,10
Linda	12,0	1,10
Rothmans international (filter)	12,0	1,10
Stop K.S. filtro	12,0	1,10
Davidoff magnum (filter)	12,0	1,20

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

01A5779

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 maggio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 30 marzo 2001 e scadenza 31 marzo 2003, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 maggio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 94.062 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 10 settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 26 marzo 2001, 6 e 19 aprile 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 marzo 2001 e scadenza 31 marzo 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 marzo 2001 e scadenza 31 marzo 2003, fino all'importo massimo di 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 marzo 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 2001.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 26 marzo 2001, entro le ore 11 del giorno 10 maggio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 26 marzo 2001.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 26 marzo 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 11 maggio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 maggio 2001; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2001

Il Ministro: VISCO

01A5687

DECRETO 9 maggio 2001.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° novembre 1995, 1° maggio 1996, 1° novembre 1996, 1° maggio 1997 e 1° maggio 1998, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° maggio 2001 e scadenza 1° novembre 2001.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594573/313 del 26 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 9.489.355.872,00;

n. 787056/322 del 9 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 6.379.548.942,04;

n. 788313/329 del 12 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 8.213.111.970,48;

n. 178882/336 del 23 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.102 del 5 maggio 1997, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 8.854.036.448,76;

n. 471884/347 del 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1998, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 9.851.966.301,60;

i quali indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle semestralità successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del Tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° maggio 2001 e scadenza 1° novembre 2001;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° maggio 2001, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° novembre 2001, è determinato nella misura del:

2,65% per i CCT settennali 1° novembre 1995/2002, (codice titolo 36739), cedola n. 12;

2,65% per i CCT settennali 1° maggio 1996/2003, (codice titolo 36762) cedola n. 11;

2,50% per i CCT settennali 1° novembre 1996/2003, (codice titolo 36782), cedola n. 10;

2,50% per i CCT settennali 1° maggio 1997/2004, (codice titolo 111536), cedola n. 9;

2,50% per i CCT settennali 1° maggio 1998/2005, (codice titolo 122427), cedola n. 7.

In applicazione dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 2.117.318.691.100 così ripartite:

L. 486.909.810.000 per i CCT settennali 1° novembre 1995/2002 (codice titolo 36739);

L. 327.342.024.585 per i CCT settennali 1° maggio 1996/2003, (codice titolo 36762);

L. 397.570.057.875 per i CCT settennali 1° novembre 1996/2003, (codice titolo 36782);

L. 428.595.128.870 per i CCT settennali 1° maggio 1997/2004, (codice titolo 111536);

L. 476.901.669.770 per i CCT settennali 1° maggio 1998/2005, (codice titolo 122427),

e faranno carico al capitolo 2935 (unità revisionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2001

Il direttore: CANNATA

01A5689

DECRETO 15 maggio 2001.

Istituzione presso la Direzione III del Dipartimento del tesoro dell'ufficio XIII - Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'art. 123, paragrafo 4;

Visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'art. 31 e l'art. 34, paragrafo 2, lettera *c)*;

Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro;

Vista la decisione quadro del Consiglio del 29 maggio 2000 relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro;

Visto l'orientamento del consiglio ECOFIN del 12 febbraio 2001 riguardante la proposta di regolamento relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1996 con il quale al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è stata affidata la cura e il coordinamento di tutte le

problematiche correlate con l'introduzione dell'euro nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visti i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 e n. 108118 del 19 dicembre 2000 con i quali è stato determinato il riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero;

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che attribuisce alla Guardia di finanza funzioni di polizia economica e finanziaria e di tutela del bilancio pubblico e dell'Unione europea, e che, a tal fine, stabilisce che sono demandati al Corpo della Guardia di finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie e di capitali;

Tenuto conto di tutte le altre iniziative comunitarie in materia di falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dal contante;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di costituire un ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione delle banconote, delle monete metalliche e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, come modificato dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, n. 108118, al punto 1.3., dopo l'«Ufficio XII», è inserito il seguente:

«Ufficio XIII - Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante - Analisi e monitoraggio di tutte le informazioni concernenti la falsificazione dell'euro e delle altre valute, nazionali ed estere, nonché di tutti gli altri mezzi di pagamento diversi dal contante, ai fini della valutazione dell'impatto economico e finanziario».

2. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, come modificato dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, n. 108118, dopo il punto 1.3., sono inseriti i seguenti:

«1.3.*bis*. L'Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante di cui al punto 1.3. del presente decreto ministeriale, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti:

a) raccoglie tutte le informazioni sulla falsificazione dell'euro e delle altre valute, nazionali ed estere, nonché di tutti gli altri mezzi di pagamento diversi dal contante;

b) gestisce tutte le informazioni provenienti dalla Banca d'Italia, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dalla Commissione europea, dalle forze di polizia e dalle altre autorità nazionali ed estere competenti in materia di falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante;

c) svolge funzioni di raccordo tra le autorità nazionali ed estere competenti, ai fini dell'attuazione del dispositivo di protezione dalla falsificazione dell'euro, delle altre valute e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante.

1.3.*ter*. L'Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante di cui al punto 1.3. del presente decreto ministeriale, si articola nelle seguenti aree:

a) un'area economico-finanziaria, per la gestione dei dati tecnici e statistici, cui è preposto un funzionario del Dipartimento del tesoro;

b) un'area per la cooperazione fra le autorità competenti alla gestione delle altre informazioni complementari ai fini dell'analisi strategica, cui è preposto un ufficiale della Guardia di finanza.».

3. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, come modificato dall'art. 1, comma 11, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, n. 108118, dopo le parole «Ufficio ispettivo centrale», le parole «(diciassette unità dirigenziali di cui nove finalizzate a verifiche di particolare complessità e otto finalizzate a verifiche di media complessità)», sono sostituite dalle seguenti: «(sedici unità dirigenziali di cui nove finalizzate a verifiche di particolare complessità e sette finalizzate a verifiche di media complessità)».

4. All'ufficio di cui al comma 1 del presente decreto, è assegnato personale non dirigenziale già in servizio presso il Dipartimento del tesoro e personale della Guardia di finanza in servizio presso il Gabinetto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data del 1° giugno 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 15 maggio 2001

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 60

01A5741

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 maggio 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178 come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le comunicazioni datate 14 febbraio 2001 della ditta IPFI Industria farmaceutica S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali, di cui è titolare la ditta IPFI Industria farmaceutica S.r.l., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale: MAGNESIA EFFERVESCENTE SANITAS.

Confezione:

busta g 18, A.I.C. n. 025672015;

flacone g 18 A.I.C. n. 025672027;

Specialità medicinale: LITIO CARBONATO.

Confezione:

50 capsule 300 mg, A.I.C. n. 029979010;

30 capsule 300 mg A.I.C. n. 029979022;

Specialità medicinale: DOXINA.

Confezione:

10 capsule 100 mg, A.I.C. n. 021818036;

Specialità medicinale: REVITASE.

Confezione:

«100 mg capsule molli» 25 capsule molli, A.I.C. n. 001773047;

«300 mg capsule molli» 25 capsule molli, A.I.C. n. 001773050;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 maggio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A5623

DECRETO 3 maggio 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bronteril».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178 come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datate 5 febbraio 2001 della ditta Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. per azioni;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, di cui è titolare la ditta Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. per azioni, è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale: BRONTERIL.

Confezione:

AD sospensione OS 200 ml, A.I.C. n. 025331099.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 maggio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A5624

DECRETO 4 maggio 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178 come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Preso atto che specialità medicinali, indicate nella parte dispositiva del presente decreto risultano autorizzate da questa Amministrazione all'immissione in commercio;

Vista la comunicazione del 23 marzo 2001 della ditta Polifarma S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali, di cui è titolare la ditta Polifarm S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale: FLOGENE POLIFARMA.

Confezione «200» 30 confetti 200 mg;

A.I.C. n. 023519 022.

Specialità medicinale: FONTEGO POLIFARMA.

Confezione 20 compresse 1 mg;

n. A.I.C. 023840 010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 maggio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A5622

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 maggio 2001.

Rettificazioni all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 26 febbraio 2001 recante approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del 2000 del settore turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, già modificato e integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e, da ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2001 con il quale, viste le proposte avanzate dalle regioni e dalle province autonome e le successive determinazioni concordate con le regioni medesime in merito alla valutazione della compatibilità delle proposte stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono state approvate le proposte regionali di cui all'art. 6-*bis* di quest'ultimo decreto valide con riferimento alle domande del bando del «settore turistico-alberghiero» della legge n. 488/1992 per l'anno 2000;

Vista la comunicazione prot. 4322 del 27 aprile 2001 dell'Assessore del Dipartimento attività produttive e politiche dell'impresa della regione Basilicata con la quale viene segnalato che, a causa di un mero errore di trascrizione, nella proposta avanzata dalla regione medesima al Ministero non è stata fedelmente riportata la volontà del Consiglio regionale, espressa con delibera n. 65 del 27 novembre 2000, che ha inteso inserire, tra le ulteriori attività ammissibili, anche quella degli «Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero» ed ha inteso attribuire il punteggio utile per l'indicatore regionale anche all'ulteriore attività degli «Impianti sportivi non agonistici destinati al turista», pari a 20 punti per le tipologie di nuovo impianto ed ampliamento e pari a 18 per le tipologie di ammodernamento e riconversione, sia con riferimento alla graduatoria ordinaria che a quella speciale;

Considerato che con la medesima citata nota la regione Basilicata chiede che vengano apportate le conseguenti rettifiche al citato decreto ministeriale del 26 febbraio 2001;

Ritenuto necessario apportare tali conseguenti rettifiche;

Decreta:

Articolo unico

Nell'allegato n. 2 al decreto ministeriale del 26 febbraio 2001 concernente l'approvazione delle proposte regionali relative al bando del «settore turistico-alberghiero» della legge n. 488/1992 per l'anno 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2001, con riferimento alle proposte della regione Basilicata, a causa di un mero errore di trascrizione da quest'ultima segnalato:

a) nell'elenco delle «Ulteriori attività ammissibili» deve intendersi compresa anche la seguente: «O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero»;

b) alla ulteriore attività ammissibile «O.92.61.5.A - Impianti sportivi non agonistici destinati al turista», già compresa nell'elenco delle «Ulteriori attività ammissibili», devono intendersi attribuiti, sia nella graduatoria ordinaria che in quella speciale, 20 punti alle tipologie di nuovo impianto ed ampliamento e 18 punti alle tipologie di ammodernamento e riconversione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

01A5672

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 marzo 2001.

Sostituzione del rappresentante dei lavoratori autonomi del Comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NAPOLI

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante norme in materia di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 44 della citata legge, istitutivo, presso ogni sede provinciale dell'Istituto nazionale della P.S., di un comitato provinciale, con i compiti e le attribuzioni di cui al successivo art. 46;

Visto il decreto n. 10 del 3 maggio 1999 di questa Direzione provinciale, costitutivo, per il quadriennio 99/2003 del Comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli e delle speciali commissioni di cui al punto 3 dell'art. 46 della surrichiamata legge n. 88/1989, con il quale il sig. Errico Michele, tra l'altro, veniva nominato componente nonché presidente della prima Commissione speciale, in rappresentanza dei lavoratori autonomi, del suddetto Comitato provinciale;

Vista la nota n. 307/2001 del 14 marzo 2001, pervenuta il 26 successivo, con la quale la Federazione provinciale coltivatori diretti di Napoli chiede la sostituzione del citato componente, dimissionario, giusta comunicazione del 3 novembre 2000, con il dott. De Simone Marcello;

Ritenuto necessario provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. De Simone Marcello, nato a Torre Annunziata il 31 ottobre 1954, residente in Portici alla via Granturco n. 21, è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli e presidente della prima Commissione speciale del citato Comitato provinciale, in rappresentanza dei lavoratori autonomi, in sostituzione del sig. Errico Michele dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 27 marzo 2001

Il direttore provinciale: GAROFALO

01A5671

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 3 maggio 2001.

Rettifica del decreto 21 marzo 2001 recante «Limiti della circoscrizione territoriale di Olbia e Golfo Aranci».

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge n. 84 del 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 18 febbraio 2001, concernente l'istituzione dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci;

Visto il proprio decreto 21 marzo 2001 recante «Limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci»;

Considerato che per mero errore materiale le coordinate geografiche indicanti i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci risultano errate in relazione al tratto di costa riguardante Golfo Aranci;

Visti i nuovi dati forniti dall'ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci con nota prot. n. 2360 del 5 aprile 2001;

Ravvisata, pertanto, la necessità di indicare le esatte coordinate geografiche dell'area portuale di Golfo Aranci;

Ritenuto, per maggiore chiarezza, di riprodurre l'intero decreto con le necessarie modifiche in ordine alle coordinate geografiche in questione;

Decreta:

La circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuale e dagli antistanti spazi acquei indicati nel piano regolatore portuale e compresi nel tratto di costa che va dalla «Punta de su Filiu», identificata dalle coordinate geografiche aventi latitudine 40°55'39"N e longitudine 009°34'32"E alla «Punta delle Saline», avente latitudine 40°54'55"N e longitudine 009°34'47"E nonché dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuale e dagli antistanti specchi acquei compresi nel tratto di costa che va dalla zona nord denominata «Lungomare», identificata dalle coordinate geografiche aventi latitudine 40°59'48"N e longitudine 009°37'24"E, alla zona sud denominata «Il Macello» avente latitudine 40°59'36"N e longitudine 009°37'36"E.

Roma, 3 maggio 2001

p. *Il Ministro:* OCCHIPINTI

01A5739

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

PROVVEDIMENTO 8 maggio 2001.

Determinazione delle direzioni di atterraggio, ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione, dell'aeroporto di Perugia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58 che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visti gli articoli 3, 14, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 con il quale è stato istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile;

Considerato che occorre stabilire ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Perugia;

Considerato altresì che occorre indicare se l'aeroporto di Perugia è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Dispone:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate, relativamente all'aeroporto di Perugia, come segue:

direzione di atterraggio della pista di volo: 014° - 194°;

lunghezza della pista di volo: m. 1696;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata 01 m. 202,30 s.l.m.;

testata 19 m. 209,75 s.l.m.;

livello medio dell'aeroporto m. 203,35 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2001

Il direttore generale: DI PALMA

01A5690

ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto della Bayerische Assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1849).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1986 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, rilasciata alla Bayerische Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Viste le delibere assunte in data 15 dicembre 2000 e 16 aprile 2001 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Bayerische Assicurazioni S.p.a., che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 4, 5 22 e 23 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Bayerische Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 2.

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Variazione della denominazione stradale ove ha sede l'impresa: via Pampuri n. 13 - Milano (in luogo della precedente via Ripamonti n. 286/17 - Milano) [conseguente a revisione della toponomastica del comune di Milano].

Art. 4.

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Integrazione dell'oggetto sociale con previsione, *ex novo,* dell'«esercizio diretto delle assicurazioni nel ramo assistenza».

Art. 5.

Capitale sociale

Nuova determinazione del capitale sociale in euro: 43.900.000 diviso in n. 878.000 azioni da euro 50 ciascuna (in luogo del precedente importo espresso in L. 85.000.000.000, diviso in n. 85.000.000 azioni dal valore nominale di L. 1000 ciascuna) [aumento gratuito, ai fini della convenzione in euro, del capitale sociale da L. 85.000.000.000 a L. 85.002.253.000 mediante utilizzo parziale della riserva legale per L. 2.253.000. Conversione del predetto capitale, così aumentato, in euro 43.900.000, nonché del valore unitario delle azioni in euro 50.

Art. 22.

Sindaci

Riformulazione dell'articolo in materia di composizione e funzionamento del collegio sindacale: «La società è controllata da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, operante ai sensi di legge ... » (in luogo della precedente previsione statutaria: «La gestione della società è controllata da un collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge»).

Nuova disciplina in materia di:

a) durata in carica e rieleggibilità dei sindaci;

b) partecipazione dei sindaci alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

c) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione: oggetto e modalità, anche in presenza di particolari «necessità»;

d) scelta dei componenti del collegio sindacale: criteri generali;

e) scelta di almeno uno dei sindaci effettivi e di almeno uno dei sindaci supplenti: iscrizione nel registro dei revisori contabili;

f) scelta dei sindaci effettivi e supplenti qualora non in possesso del requisito di cui alla precedente lettera *e)*;

g) individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa;

h) accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità da parte del consiglio di amministrazione, anche in presenza di fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;

i) nomina del collegio sindacale: organo preposto e modalità procedurali - sistema delle liste;

l) compenso dei membri del collegio sindacale: criteri;

m) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;

n) declaratoria di decadenza dalla carica di sindaco: organo preposto e modalità.

Art. 23.

Bilancio e riparto utili

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) durata dell'esercizio sociale: «Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno»;

b) approvazione del bilancio: «L'approvazione del bilancio avviene entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Entro i termini di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 ... il bilancio ... sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea»).

Nuova disciplina in materia di proroga del termine di approvazione del bilancio (al 30 giugno), qualora particolari circostanze lo richiedano: effetti e modalità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A5673

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 maggio 2001.

Autorizzazione alla società «Ascom Servizi S.r.l. - CAF Imprese», in Foggia, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.*

1.1. La società «Ascom servizi - Società a responsabilità limitata - Centro autorizzato di assistenza fiscale - CAF-Imprese» siglabile «Ascom servizi S.r.l. - CAF-Imprese», con sede in Foggia, viale Manfredi n. 16, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01896280714, è autorizzata all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Il presente atto, previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministro delle finanze, dispone l'autorizzazione per la società «Ascom servizi» all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

L'istanza per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale è stata presentata dalla summenzionata società, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione sig. Augusto Cicolella. L'unico socio della «Ascom servizi - Società a responsabilità limitata - Centro autorizzato di assistenza fiscale - CAF-Imprese» è l'Unione del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese della provincia di Foggia con sede in Foggia.

Lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competente con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Questa direzione ha verificato la regolarità della domanda, la sussistenza dei requisiti richiesti e delle condizioni previste per la costituzione dei centri di assistenza fiscale.

Dalla documentazione prodotta risulta che la società:

a) ha ricevuto dalla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese, associazione sindacale di categoria tra imprenditori, presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituita il 29 aprile 1945 con sede in Roma, piazza Giuseppe Gioacchino Belli n. 2, in data 16 dicembre 1999 la delega a costituire una società al fine di esercitare l'attività di centro di assistenza fiscale alle imprese, operante nella provincia di Foggia;

b) ha presentato copia dell'atto costitutivo stipulato in data 12 settembre 1991 in Foggia a rogito notaio Filippo Improta, n. 2084 di repertorio e n. 206 di raccolta, registrato a Foggia in data 14 ottobre 1991 al n. 1034 S.l. ed il relativo statuto ad esso allegato;

c) ha interamente versato il capitale sociale pari a L. 190.000.000, come risulta dal verbale di assemblea straordinaria del 3 marzo 2000 in Foggia a rogito notaio Felice Caputo, n. 5108 di repertorio e n. 2153 di raccolta, registrato a Foggia in data 13 marzo 2000 al n. 388/I, con il quale è stato deliberato di ampliare l'oggetto sociale, al fine di prevedere lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, così come riportato nel relativo statuto sociale;

d) ha presentato la polizza assicurativa n. 5466, stipulata in data 12 maggio 2000 con la Società cattolica di assicurazione, nonché l'appendice costituente parte integrante della stessa, la cui garanzia è stata prestata con un massimale di L. 2.000.000.000, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata e la documentazione integrativa che ha fornito chiarimenti in merito alla suddetta polizza;

e) ha presentato la relazione tecnica sulle capacità operativa del CAF;

f) ha presentato le certificazioni rilasciata dall'ordine dei dottori commercialisti di Foggia, in merito all'insussistenza di provvedimenti di sospensione da parte del suddetto ordine professionale nei confronti dei signori Michele Parracino, nato a Rignano Garganico (Foggia) il 28 dicembre 1959, e Mario Alfonso Gentile, nato a Foggia il 10 maggio 1958, iscritti rispettivamente al n. 411 e al n. 312 del relativo albo professionale, quali responsabili dell'assistenza fiscale;

g) ha presentato le dichiarazioni, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164 del 1999.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento:

Attribuzioni del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate.

Decreto 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, del direttore del dipartimento delle Entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita - ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente compententi con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, al capo V, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale.

Decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti.

Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 4 maggio 2001

Il direttore regionale: ORLANDI

01A5674

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2001), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 14 maggio 2001, n. 196** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. Nell'articolo 406, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, le parole: «e nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 7-*bis*», sono sostituite dalle parole: «e nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numeri 4 e 7-*bis*.».

2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: «o nel massimo a dieci anni», sono inserite le parole: «, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-*bis*, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 406 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto-legge qui pubblicato:

«Art. 406 (*Proroga del termine*). — 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice (328), per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'art. 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolari complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato (407).

2-*bis*. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.

3. La richiesta di proroga è notificata (148 ss.), a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato (90, 91) che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza (125) emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nell'ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127.

5-*bis*. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*bis e nell'art. 407, comma 2, lettera* a), *numeri 4 e 7*-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'art. 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.».

— Si riporta il testo dell'art. 407 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto-legge qui pubblicato:

«Art. 407 (*Termini di durata massima delle indagini preliminari*) — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi (553).

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, *nonchè delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-*bis*, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;*

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1915, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-*bis*) dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, comma 1, 601, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-*ter*. 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero (727 ss.);

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-*bis* qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale (405) o richiesto l'archiviazione (408, 411, 415) nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.».

01A5740

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti dirigenziali dell'11 aprile 2001, vistati dalla Ragioneria in data 9 maggio 2001, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Restivo Girolamo, nato a Resuttano (Caltanissetta) il 3 giugno 1926, notaio residente nel comune di Palermo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 3 giugno 2001;

De Laurentiis Paolo, nato a Maddaloni (Caserta) il 5 giugno 1926, notaio residente nel comune di Ostuni, distretto notarile di Brindisi, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 5 giugno 2001;

Capasso Michele, nato a Frattamaggiore (Napoli) il 7 giugno 1926, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 giugno 2001;

Evangelisti Alberto, nato a Napoli l'11 giugno 1926, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'11 giugno 2001;

Strati Giuseppe, nato a Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria) il 16 giugno 1926, notaio residente nel comune di Torino, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 16 giugno 2001;

Sartini Arnaldo, nato a Borgo a Mozzano (Lucca) il 22 giugno 1926, notaio residente nel comune di Viareggio, distretto notarile di Lucca, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 22 giugno 2001;

Rizzo Ettore, nato a Roma il 23 giugno 1926, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 23 giugno 2001;

Rella Defant Carlo, nato a Riva del Garda (Trento) il 2 luglio 1926, notaio residente nel comune di Trento, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 2 luglio 2001;

Albano Iris, nata a Napoli l'11 luglio 1926, notaio residente nel comune di Napoli, è dispensata dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'11 luglio 2001;

De Mojana Landoaldo, nato a Milano il 17 luglio 1926, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 17 luglio 2001;

Grosso Giuseppa, nata a Padula (Salerno) il 1º agosto 1926, notaio residente nel comune di Anzio, distretto notarile di Roma, è dispensata dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1º agosto 2001;

Mengacci Maria, nata a Campo San Martino (Padova) il 4 agosto 1926, notaio residente nel comune di Barberino di Mugello, distretto notarile di Firenze, è dispensata dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 4 agosto 2001;

Fabbri Ottaviano, nato a Mesola (Ferrara) il 7 agosto 1926, notaio residente nel comune di Adria, distretto notarile di Rovigo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 agosto 2001;

Calderone Esterina, nata a Santa Lucia del Mela (Messina) il 14 agosto 1926, notaio residente nel comune di Milazzo, distretto notarile di Messina, è dispensata dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 14 agosto 2001;

Feriani Giustino, nato a Valdagno (Vicenza) il 20 agosto 1926, notaio residente nel comune di Vicenza, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 20 agosto 2001;

Ruo Ada, nata a Roma il 21 agosto 1926, notaio residente nel comune di Cerignola, distretto notarile di Foggia, è dispensata dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 21 agosto 2001.

01A5462

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia del «Beato Domenico Lentini», in Catanzaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 aprile 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia del «Beato Domenico Lentini», con sede in Catanzaro.

01A5691

Riconoscimento della personalità giuridica del «Pontificio collegio Romeno», detto anche «Pontificio collegio Pio Romeno», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 aprile 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica del «Pontificio collegio Romeno», detto anche «Pontificio collegio Pio Romeno», con sede in Roma.

01A5675

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della fondazione Monte dei Paschi di Siena, in Siena

Con provvedimento dell'8 maggio 2001, è stato approvato lo statuto della fondazione Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, via Banchi di Sotto, 34, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1999.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

01A5692

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diltiazem»

Estratto decreto n. 99 del 28 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione generica DILTIAZEM nella forma e confezione «90 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule, «120 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 24 capsule, «180 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 24 capsule e «300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 11654650156.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Etypharm Industries S.A. - 21 Rue St. Matthieu, zone industrielle - Houdan (Francia), il confezionamento può essere effettuato sia dalla società

Ethypharm Industries S.A. - 21 Rue St. Matthieu, zone industrielle - Houdan (Francia), sia dalla società Lam S. Prospero S.p.a., nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A; il controllo può essere effettuato sia dalla società Ethypharm Industries S.A. - 21 Rue St. Matthieu, zone industrielle - Houdan (Francia), sia dalla società Bayer S.p.a., nello stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), via delle Groane n. 126.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«90 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule;

A.I.C. n. 033192016/G (in base 10), 0ZNY2J (in base 32);

classe: «C»;

«120 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 24 capsule;

A.I.C. n. 033192028/G (in base 10), 0ZNY2W (in base 32);

classe: «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 40, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«180 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 24 capsule;

A.I.C. n. 033192030/G (in base 10), 0ZNY2Y (in base 32);

classe: «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 40, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule;

A.I.C. n. 033192042/G (in base 10), 0ZNY3B (in base 32);

classe: «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 40, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: una capsula rigida da 90 mg a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: Diltiazem cloridrato 90 mg;

eccipienti: saccarosio 18,26 mg, amido di mais 4,80 mg, povidone 4,16 mg, etilcellulosa 0,56 mg, talco 0,80 mg, polietilcellulosa 7,76 mg, sodio dodecilsolfato 0,71 mg, L-esadecanolo 0,35 mg, dibutilsebacato 2,11 mg;

costituenti della capsula: gelatina, eritrosina (E 127), indigotina (E 132), titanio diossido (E 171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Composizione: una capsula rigida da 120 mg a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: Diltiazem cloridrato 120 mg;

eccipienti: saccarosio 24,35 mg, amido di mais 6,40 mg, povidone 5,55 mg, etilcellulosa 0,75 mg, talco 1,07 mg, polietilcellulosa 10,35 mg, sodio dodecilsolfato 0,94 mg, L-esadecanolo 0,47 mg, dibutilsebacato 2,81 mg;

costituenti della capsula: gelatina, eritrosina (E 127), indigotina (E 132), titanio diossido (E 171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Composizione: una capsula rigida da 180 mg a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: Diltiazem cloridrato 180 mg;

eccipienti: saccarosio 36,53 mg, amido di mais 9,60 mg, povidone 8,32 mg, etilcellulosa 1,13 mg, talco 1,61 mg, polietilcellulosa 15,52 mg, sodio dodecilsolfato 1,41 mg, L-esadecanolo 0,71 mg, dibutilsebacato 4,23 mg;

costituenti della capsula: gelatina, eritrosina (E 127), indigotina (E 132), titanio diossido (E 171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Composizione: una capsula rigida da 300 mg a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: Diltiazem cloridrato 300 mg;

eccipienti: saccarosio 60,87 mg, amido di mais 16,0 mg, povidone 13,87 mg, etilcellulosa 1,87 mg, talco 2,67 mg, polietilcellulosa 25,87 mg, sodio dodecilsolfato 2,37 mg, L-esadecanolo 1,17 mg, dibutilsebacato 7,03 mg;

costituenti della capsula: - titanio diossido (E 171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'angina pectoris da sforzo, post infartuale e vasospastica (angina di prinzmetal); trattamento dell'ipertensione arteriosa di grado lieve e moderato.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5698

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene»

Estratto decreto G n. 104 del 28 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione generica: KETOPROFENE nelle forme e confezioni: «50 mg capsule rigide» 30 capsule rigide, «100 mg supposte» 10 supposte, «100 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale + 6 fiale.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in via Manuzio, 7 - 20124 Milano, codice fiscale n. 11845960159.

Produttore: la produzione, il controllo e confezionamento delle capsule rigide sono effettuate dalla società Vianex S.A. nello stabilimento sito in 15th km Marathonos Ave. 153 - 44 Pallini Attiki - Atene (Grecia); la produzione, il controllo e confezionamento delle polveri e solvente per soluzione iniettabile sono effettuate dalla società Jaba farmaceutica SA. nello stabilimento sito in Aportado 165, Abnhueira, Sintika (Portogallo); la produzione, il controllo e il confezionamento delle supposte sono effettuate dalla società Vianex S.A. nello stabilimento sito in 12th km Athens, Lamia National Road - 14451 Metamorphossi Attiki - Atene (Grecia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezioni:

«50 mg capsule rigide» 30 capsule rigide;

A.I.C. n. 034306050/G (in base 10), 10QY02 (in base 32);

classe: «A - nota 66».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«100 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 034306062/G (in base 10), 10QY0G (in base 32);

classe: «C»;

«100 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale + 6 fiale;

A.I.C. n. 034306074/G (in base 10), 10QY0U (in base 32);

classe: «A - nota 66».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione:

«50 mg capsule rigide» 30 capsule rigide:

una capsula rigida contiene:

principio attivo: ketoprofene mg 50;

eccipienti: lattosio, magnesio stearato, titanio biossido, gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«100 mg supposte» 10 supposte:

una supposte contiene:

principio attivo: ketoprofene mg 100;

eccipienti: lidocaina cloridrato, gliceridi semisintetici (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«100 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale + 6 fiale:

ogni fiala di soluzione iniettabile contiene:

eccipienti: principio attivo: Ketroprofene mg 100 glicina, sodio idrossido, acido citrico monoidrato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala solvente contiene:

eccipienti: alcool benzilico, acqua p.p.i (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

«50 mg capsule rigide» 30 capsule rigide;

«100 mg supposte» 10 supposte:

artrite reumatoide, spondisolite anchilosante, gotta acuta, osteoartrosi a varia localizzazione, sciatalgie, radicoliti, mialgie, borsini, tendiniti, tenosinoviti, sinoviti, capsuliti, contusioni, distorsioni, lussazioni, strappi muscolari, flebiti, tromboflebiti superficiali, linfagiti, affezioni flogistiche dolorose in odontoiatria, otorinolaringoiatria, urologia e pneumologia;

«100 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale + 6 fiale:

trattamento sintomatico di episodi dolorosi acuti in corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscoloscheletrico.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 212 del 17 aprile 2001

È autorizzata all'immissione in commercio del medicinale generico KETOPROFENE nelle forme e confezioni: «100 mg capsule rigide rilascio prolungato» 6 capsule, 100 mg capsule rigide rilascio prolungato» 56 capsule, «200 mg capsule rigide rilascio prolungato» 3 capsule, «200 mg capsule rigide rilascio prolungato 28 capsule» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico, 31, C.A.P. 20124, Italia, codice fiscale 12432150154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «100 mg capsule rigide rilascio prolungato» 6 capsule.

A.I.C. n. 033519063/G (in base 10), 0ZYXGR (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato, classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmatec International S.r.l. stabilimento sito in San Giuliano Milanese - Milano (Italia), via Tirso, 6/7 (Bulk); Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza (Italia), Stradone farnese, 118 (confezionamento e controlli).

Composizione: 1 capsula a rilascio prolungato.

Principio attivo: ketoprofene 100 mg.

Eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido 18,05 mg; povidone K30 1,93 mg; ammonio metacrilato copolimero (eugragit rs 100) 0,62 mg; talco 9,16 mg; gelatina 49 mg; titanio diossido (E171) 1 mg.

Confezione: «100 mg capsule rigide rilascio prolungato» 56 capsule.

A.I.C. n. 033519075/G (in base 10), 0ZYXH3 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato; classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmatec International S.r.l. stabilimento sito in San Giuliano Milanese - Milano (Italia), via Tirso, 6/7 (Bulk); Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza (Italia), Stradone farnese, 118 (confezionamento e controlli).

Composizione: 1 capsula a rilascio prolungato.

Principio attivo: ketoprofene 100 mg.

Eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido 18,05 mg; povidone K30 1,93 mg; ammonio metacrilato copolimero (eugragit rs 100) 0,62 mg; talco 9,16 mg; gelatina 49 mg; titanio diossido (E171) 1 mg.

Confezione: «200 mg capsule rigide rilascio prolungato» 3 capsule.

A.I.C. n. 033519087/G (in base 10), 0ZYXHH (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato, classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmatec International S.r.l. stabilimento sito in San Giuliano Milanese - Milano (Italia), via Tirso, 6/7 (Bulk); Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza (Italia), Stradone farnese, 118 (confezionamento e controlli).

Composizione: 1 capsula a rilascio prolungato.

Principio attivo: ketoprofene 200 mg

Eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido 36,1 mg; povidone K30 3,87 mg; ammonio metacrilato copolimero (eugragit rs 100) 1,23 mg; talco 18,32 mg; gelatina 75,46 mg; titanio diossido (E171) 1,54 mg.

Confezione: «200 mg capsule rigide rilascio prolungato» 28 capsule.

A.I.C. n. 033519099/G (in base 10), 0ZYXHV (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato; classe: «A»; nota 66.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmatec International S.r.l. stabilimento sito in San Giuliano Milanese - Milano (Italia), via Tirso, 6/7 (Bulk); Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza (Italia), Stradone farnese, 118 (confezionamento e controlli).

Composizione: 1 capsula a rilascio prolungato.

Principio attivo: ketoprofene 200 mg.

Eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido 36,1 mg; povidone K30 3,87 mg; ammonio metacrilato copolimero (eugragit rs 100); talco 18,32 mg; gelatina 75,46 mg; titanio diossido (E171) 1,54 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5699-01A5693

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina»

Estratto decreto n. 143 del 4 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica FLUOXETINA anche nella forma e confezione: «20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 70 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fidia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica n. 3/A, codice fiscale 00204260285.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Siegfried CMS AG Untere Bruhlstrasse, 4 Zofingen - Svizzera.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: «20 mg/5 ml soluzione orale» flacone 70 ml.

A.I.C. n. 034008021/G (in base 10), 10FUYP (in base 32).

Classe «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell' art. 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: 5 ml di soluzione orale contengono:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,40 mg pari a 20 mg di fluoxetina base.

eccipienti: macrogol 6000 1700 mg - fosfato disodico -12 H_2o 77,47 mg - acido citrico monoidrato 65,0 mg - ciclammato sodico 60,0 mg - saccarina sodica 6,0 mg - acido benzoico 2,50 mg - aroma di menta piperita 1,0 mg - sodio idrossido 30% q.b. al pH 4,0 - acido cloridrico 10% q.b. a pH 4,0 - acqua depurata q.b. a 5,0 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Fluoxetina» è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo - compulsivo e della bulimia nervosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5694

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminoacidi a catena ramificata».

Estratto decreto G n. 203 del 17 aprile 2001

All'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica AMINOACIDI A CATENA RAMIFICATA nelle forme e confezioni: «4G/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 30 flaconi 250 ml e «4G/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 500 ml rilasciata alla società Industria farmaceutica galenica senese S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Cassia nord, 3, 53014 Monteroni d'Arbia (Siena) codice fiscale n. 00050110527, è apportata la seguente modifica:

confezioni: in sostituzione della confezione: «46G/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 30 flaconi 250 ml viene autorizzata la confezione «4G/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml, ed in sostituzione della confezione: «4G/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 500 ml viene autorizzata la confezione «4G/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 500 ml;

produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società titolare dell' A.I.C. nello stabilimento sito in via Cassia nord, 3, Monteroni d'Arbia (Siracusa);

confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: «4G/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 500 ml, A.I.C. n. 029431032/G (in base 10), 0W257S (in base 32); classe: «C»; «4G/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml A.I.C. n. 029431044/G (in base 10), 0W2584 (in base 32); classe: «C»;

composizione: 1000 ml contengono:

prircipi attivi: L-isoleucina g 12,5, L-leucina g 15,5, L-valina g 12,0;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b. ph 5,8-6,8, aggiustato con acido acetico glaciale, aminoacidi totali: 40,0 g/l.; azoto totale: 4,42 g/l.; osmolarità teorica: 320 mOsm/l.

Indicazioni terapeutiche: apporto parenterale in perfusione lenta continua di soli aminoacidi ramificati per il risveglio dal coma epatico.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. 029431018/G e 029431020/G, in precedenza attribuiti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A5695

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminoacidi essenziali».

Estratto decreto G n. 205 del 17 aprile 2001

All'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica AMINOACIDI ESSENZIALI, nelle forme e confezioni: «5,3 G/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 30 flaconi 250 ml e «5,3 G/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 500 ml rilasciata alla società Industria farmaceutica galenica senese s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Cassia nord, 3 - 53014 Monteroni D'Arbia (Siena), codice fiscale n. 00050110527, è apportata la seguente modifica:

confezioni: in sostituzione della confezione: «5,3 G/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 30 flaconi 250 ml viene autorizzata la confezione «4 G/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml, ed in sostituzione della confezione: «5,3 G/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 500 ml viene autorizzata la confezione «5,3 G/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 500 ml;

produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Cassia nord, 3 - Monteroni D'Arbia (Siena);

confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

«5,3 G/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 500 ml - A.I.C. n. 029429040/G (in base 10), 0W239J (in base 32) - classe «C»;

«4 G/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml - A.I.C. n. 029429038/G (in base 10), 0W239G (in base 32) - classe «C»;

composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: L-fenilalanina g 8,8, L-leucina g 8,8, L-isoleucina g 5,6, L-lisina acetato g 9,0 (pari a L-lisina base g 6,4), L-metionina g 8,8, L-treonina g 4,0, L-triptofano g 2,0, L-valina g 6,4, L-istidina g 2,6;

eccipienti: sodio metabisolfito 0,1 g, acqua p.p.i. q.b.;

ph: 5,8-6,8, aggiustato con acido acetico glaciale;

elettroliti (mEq/l), CH3C00 44 (sono esclusi gli ioni aggiunti per la correzione del ph e quelli dello stabilizzante) (per il contenuto in sodio vedere eccipienti);

aminoacidi totali: 53,4 g/l;

azoto totale: 6,54 g/l;

osmolarità teorica: 429,5 mOsm/l;

indicazioni terapeutiche: apporto bilanciato di costituenti proteici nella insufficienza renale acuta e cronica, ed in caso di dialisi peritoneale o emodialisi;

periodo di validita: la validità del prodotto è di diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. 029429014/G e 029429026/G, in precedenza attribuiti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A5696

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminoacidi selettivi».

Estratto decreto G n. 214 del 17 aprile 2001

All'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica AMINOACIDI SELETTIVI nelle forme e confezioni: «8 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 30 flaconi 250 ml e «8 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 500 ml, rilasciata alla società Industria farmaceutica galenica senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cassia Nord, 3 - 53014 Monteroni d'Arbia (Siena), codice fiscale n. 00050110527, è apportata la seguente modifica:

confezioni: in sostituzione della confezione: «8 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 30 flaconi 250 ml viene autorizzata la confezione «8 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml, ed in sostituzione della confezione: «8 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 500 ml, viene autorizzata la confezione «8 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 500 ml.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Cassia Nord, 3 - Monteroni d'Arbia (Siena).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«8 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 029430030/G (in base 10), 0W248G (in base 32);

classe: «C»;

«8 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 029430042/G (in base 10), 0W248U (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: L-Alanina g 7,5, L-Arginina g 6, L-Fenilalanina g 1, glicina g 9, L-Isoleucina g 9, L-Istidina g 2,4, L-Leucina g 11, L-Lisina acetato g 8,6 (pari a L-Lisina base g 6,1) L-Metiolina g 1, L-prolina g 8, L-Serina g 5, L-Treonina g 4,5, L-Triptofano g 0,76, L-Valina g 8,4;

eccipienti: sodio edetato g 0,05, sodio metabisolfito g 0,2, acqua p.p.i. q.b.;

ph: 5,8-6,8, aggiustato con acetico glaciale. Elettroliti (mEq/l): CH3COO 42;

aminoacidi totali: 80 g/l;

azoto totale: 12,18 g/l;

osmolarità teorica: 733 mOsm/l.

Indicazioni terapeutiche: apporto parenterale di aminoacidi in caso di gravi alterazioni della funzionalità epatica (insufficienza epatica), con e senza deterioramento delle funzioni cerebrali (encefalopatia), trattamento del coma epatico.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5697

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isoflurane Medeva».

Estratto provvedimento UAC/II/922 del 10 aprile 2001

Specialità medicinale: ISOFLURANE MEDEVA.

Confezioni: 033116017/M - 1 flacone 100 ml.

Titolare A.I.C.: Medeva Europe Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IR/H/0115/001/W002.

Tipo modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati (sez. 4.1, 4.3, 4.4, 4.8 e foglio illustrativo) in accordo con le modifiche prescritte dal Irish Medicines Board, in seguito ad una revisione della letteratura pubblicata riguardo l'associazione dell'aritmia cardiaca e l'uso degli anestetici alogenati.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5625

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Femara»

Estratto provvedimento UAC/II/923 del 10 aprile 2001

Specialità medicinale: FEMARA.

Confezioni:

033242013/M - 30 compresse 2,5 mg;

033242025/M - 100 compresse 2,5 mg.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0110/001/W08 e W10.

Tipo modifica: modifica stampati su richiesta ditta.

Modifica apportata: trattamento di prima linea del carcinoma mammario ormonosensibile, in fase avanzata, in donne in postmenopausa ed ulteriore modifica stampati ai paragrafi 4.2 (posologia e modo di somministrazione), 4.4 (speciali avvertenze) e 5.2 (proprietà farmacocinetiche) per includere nuove informazioni alle pazienti con grave insufficienza epatica.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5626

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxigrip»

Estratto provvedimento UAC/II/924 del 10 aprile 2001

Specialità medicinale: VAXIGRIP.

Confezioni:

026032209/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

026032274/M - 10 siringhe preriempite;

026032286/M - 20 siringhe preriempite;

026032298/M - 50 siringhe preriempite;

026032300/M - 1 siringa preriempita senza ago;

026032312/M - 10 siringhe preriempite senza ago;

026032324/M - 20 siringhe preriempite senza ago;

026032336/M - 50 siringhe preriempite senza ago.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0121/001-003/W09 e W10.

Tipo modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: eliminazione del tiomersale nel prodotto finito e nella sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/925 del 10 aprile 2001

Specialità medicinale: VAXIGRIP.

Confezioni:

026032211/M - «bambini» 1 siringa preriempita con ago 0,25 ml;

026032223/M - «bambini» 10 siringhe preriempite con ago 0,25 ml;

026032235/M - «bambini» 20 siringhe preriempite con ago 0,25 ml;

026032247/M - «bambini» 1 siringa preriempita senza ago 0,25 ml;

026032250/M - «bambini» 10 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml;

026032262/M - «bambini» 20 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0139/001/W05 e W06.

Tipo modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: eliminazione del tiomersale nel prodotto finito e nella sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5627-01A5628

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaccino Mutagrip Pasteur».

Estratto provvedimento UAC/II/926 del 10 aprile 2001

Specialità medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR.

Confezioni:

A.I.C. n. 027278112/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 027278124/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml senza ago presaldato.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0122/001-003/W09 e W10.

Tipo di modifica: eliminazione del tiomersale nel prodotto finito e nella sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5629

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluvirin»

Estratto di variazione AIC/UAC 1230/08/05/01

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Medeva Pharma Limited, con sede in Regent Park, Kingston Road, Leatherhead - Surrey, Gran Bretagna.

Specialità medicinale: FLUVIRIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028372151 - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 028372163 - 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

È ora trasferita alla società: Evans Vaccines Limited, con in Florey House - Robert Robinson Avenue - The Oxford scienze Park, Oxford, Gran Bretagna.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5630

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Corzen»

Estratto di variazione AIC/UAC 1231/08/05/01

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Duncan Farmaceutici S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2 - Verona, con codice fiscale n. 00455000232.

Specialità medicinale: CORZEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034672016/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034672028/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in blister;

A.I.C. n. 034672030/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 034672042/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister;

A.I.C. n. 034672055/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister.

È ora trasferita alla società: Valda lab. farmaceutici S.p.a., con sede in via Zambeletti S.n.c., Baranzate di Bollate - Milano, con codice fiscale n. 00778190157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5631

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Globuren»

Con il decreto n. 800.5/R.M.741/D108 del 3 maggio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

Specialità medicinale: GLOBUREN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027296019 - 1 fiala 1 ml 2000 U/ML;

A.I.C. n. 027296033 - 1 fiala 1 ml 4000 U/ML;

A.I.C. n. 027296058 - 1 fiala 1 ml 10000 U/ML.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Dompè Biotec S.p.a. in qualità di legale rappresentante della Janssen-Cilag GmbH (Germania) titolare della specialità.

01A5632

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero della sanità A.I.C./U.A.C. n. 544 del 19 dicembre 2000 recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Flutamide Generics".». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 13 gennaio 2001).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pagina 11, prima colonna, quarto capoverso, dove è scritto: «confezione: 20 cpr in blister PVC/AL da 250 mg - A.I.C. n. *0350318018/M* (in base 10), 11F1ZB (in base 32);», leggasi: «confezione: 20 cpr in blister PVC/AL da 250 mg - A.I.C. n. *035031018/M* (in base 10), 11F1ZB (in base 32);».

01A5579

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 126 del 19 marzo 2001 del Ministero della sanità recante: «Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 2001).

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pagina 68, seconda colonna, dopo il titolo, dove è scritto: «Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 126 del *19* marzo 2001», leggasi: «Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 126 del *1°* marzo 2001».

01A5578

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001, recante: «Programmazione semestrale delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2001).

Nella tabella 2 allegata al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 10 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* dove è scritto: «FORZE ARMATE Allievi ufficiali Acc.mia Mil. E.I. UFF.LI *224*», leggasi: «FORZE ARMATE Allievi ufficiali Acc.mia Mil. E.I. UFF.LI *244*».

01A5859

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(46511121/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77